

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO: LA VOCE WAGNERIANA

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita l'associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata "*La voce Wagneriana*", con sede in Avellino, Via San Francesco Saverio n. 1.

La medesima Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite, in Italia o all'estero, diverse sedi secondarie; con analoga delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale e, qualora istituite, le predette sedi secondarie.

SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, l'approfondimento e la diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e del pensiero di Richard Wagner.

L'Associazione promuove altresì ogni tipo di attività che sia dedicata all'approfondimento:

- Dell'epoca storica del maestro;
- delle influenze storico-artistiche, musicali e culturali che hanno influito nella vita, nell'opera e nel pensiero di Richard Wagner;
- delle influenze da Richard Wagner esercitate in ambito storico, artistico, musicale e culturale.

In particolare, l'Associazione dedicherà particolare cura alla traduzione in lingua italiana e alla pubblicazione e diffusione del materiale inedito o di difficile reperibilità legato all'opera e al pensiero di Richard Wagner e della sua epoca storico-artistica.

L'Associazione promuove anche attività artistiche, musicali e performative ispirate al pensiero e all'opera di Richard Wagner.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni aventi le medesime finalità.

Articolo 3

Per poter raggiungere lo scopo indicato all'articolo 2 l'Associazione:

- Promuove attività artistiche, di ricerca e studio, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizza convegni di studio, conferenze, mostre, concerti, spettacoli dedicati e/o ispirati a Richard Wagner;
- raccoglie materiale legato alla vita, opera e pensiero di Richard Wagner, rendendolo altresì disponibile agli studiosi, anche in formato digitale;
- digitalizza archivi, opere musicali, figurative e audiovisive;
- elabora progetti culturali e artistici anche attraverso i new media e la tecnologia digitale;
- produce materiale artistico e storico-documentario in formato audio-video e digitale;
- promuove la traduzione in lingua italiana e la pubblicazione sia in formato cartaceo che digitale del materiale inedito o di difficile reperibilità legato al pensiero, alla vita e

- all'opera di Richard Wagner, alla sua epoca storico-artistica e alle influenze dal maestro esercitate in ambito musicale, culturale e storico-artistico;
- realizza monografie, atti di convegno, periodici, miscellanee di studi, edizioni di testi, di opere, e d'informazioni sia in formato cartaceo che digitale;
 - realizza e cura canali di comunicazioni online multilingue quali siti web e canali social network dedicati a Wagner e finalizzate anche a favorire il dialogo e la reciproca conoscenza delle varie associazioni dedicate a Richard Wagner presenti nel mondo;
 - favorisce la creazione di una web radio e/o la pubblicazione di podcast dedicati alla vita, pensiero e opera di Richard Wagner e alla sua epoca storica;
 - organizza corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche in relazione alla figura, opera e pensiero di Wagner;
 - l'Associazione stipula convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti;
 - l'Associazione assume la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica, come biblioteche, centri culturali, sale cinematografiche, teatri, sale da concerti e spazi pubblici;
 - collabora con le analoghe associazioni in Italia e nel mondo dedicate a Richard Wagner.

PATRIMONIO E RENDICONTO ANNUALE

Articolo 4

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche;
- dagli avanzi di gestione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote annuali degli associati;
- eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- eventuali contributi da enti pubblici;
- eventuali contributi straordinari degli associati;
- donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi che siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Associazione.

L'eventuale residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili

ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

SOCI

Articolo 6

Possono proporre domanda di ammissione all'associazione tutti i cittadini italiani e non, persone fisiche maggiorenni, che abbiano conseguito idonei titoli professionali, accademici, e una scolarizzazione o formazione adeguata rispetto all'attività, all'oggetto ed alle finalità della stessa.

A tale scopo è richiesta presentazione di titolo di studio e curriculum professionale documentato che attestino le loro qualifiche.

Sono altresì ammessi alla partecipazione tutti gli enti e/o associazioni che effettivamente esercitano in modo prevalente e con continuità il medesimo oggetto sociale.

I predetti Enti e associazioni sono inoltre considerati come un unico socio e sono rappresentati alle assemblee sociali dal legale rappresentante con un solo voto.

Tutti i soggetti devono essere inoltre in possesso di requisiti di serietà, professionalità e trasparenza e devono dimostrare un interesse attivo all'attività dell'Associazione.

Tutte le richieste dovranno essere accompagnate da un indirizzo email valido.

La valutazione dei requisiti di ammissione è di esclusiva competenza del consiglio direttivo, il quale ha 30 (trenta) giorni di tempo per confermare o negare l'adesione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, gli aspiranti associati devono preventivamente accettare il presente statuto, nonché eventuali regolamenti successivamente adottati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I Soci sono classificati in tre distinte categorie:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che sono iscritti e partecipano all'attività ordinaria dell'Associazione;
- c) Soci Sostenitori: sono coloro i quali sostengono l'Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative.

Articolo 8

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale di iscrizione e dei contributi sociali periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- a collaborare con il Consiglio Direttivo con spirito di solidarietà e proattività per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 9

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Periodicamente gli organi sociali provvedono alla verifica dei suddetti requisiti per la permanenza nella categoria dei soci ordinari. L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea la cui decisione è inappellabile. Non possono ricoprire cariche nell'Associazione, coloro che hanno una lite pendente con l'Associazione stessa, documentata, di tipo legale e/o economico. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rende moroso nel pagamento delle quote e dei contributi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria e può tenersi anche in modalità telematica.

In ogni Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene eletto a maggioranza semplice il Presidente di Assemblea e viene nominato un segretario verbalizzante; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione tramite e-mail o con altri strumenti digitali e reca l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; tale convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, da un altro socio che abbia diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Per gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 6 il diritto di delega è esercitato dal loro legale rappresentante.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- per la modifica dello Statuto;
- per lo scioglimento dell'Associazione;
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora a seguito dell'elezione due o più candidati ottengano un numero pari di voti, il Presidente sarà eletto mediante ballottaggio.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la rappresentanza legale;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;

- presenta all'Assemblea annuale la relazione sulle attività culturale e organizzativa ed espone le linee programmatiche per l'anno successivo;
- autorizza le spese straordinarie con gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti;
- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo; nomina, all'interno del Consiglio Direttivo, un Vicepresidente;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile;
- informa i soci, attraverso il sito web dell'Associazione e altri canali di informazione, su ogni aspetto della vita culturale, organizzativa e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 15

In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano, ne assume provvisoriamente le mansioni, e procede sollecitamente alla convocazione del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito temporaneamente per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti, tra i Soci, dai Soci Fondatori al momento della costituzione e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci; rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri; lo stesso è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno la metà dei consiglieri.

In caso di dimissioni di un Consigliere, o di una sua impossibilità a proseguire il proprio mandato, il Consiglio stesso potrà sostituirlo con un altro socio mediante cooptazione. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. La cooptazione è possibile nel limite di un terzo del numero complessivo dei membri. Oltre questo limite il Presidente convoca sollecitamente un'Assemblea straordinaria dei soci per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Articolo 17

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- organizzare, promuovere e guidare l'Associazione;
- redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

SCIoglIMENTO

Articolo 18

L'Associazione si scioglie a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene, sempre con delibera dell'Assemblea Straordinaria, anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti.

L'eventuale patrimonio presente alla data della delibera di scioglimento deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell'Associazione. Il patrimonio che residua dopo aver liquidato i creditori dovrà essere destinato ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra Autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.